

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**– SEDE DI NAPOLI – RICORSO ORDINARIO**

Per conto e nell'interesse di CARBONE GIOVANNA, C.F. CRBGNN82D56B963O, nata a Caserta (CE) il 16.04.1982 e residente in via Santella, vico II, Santa Maria Capua Vetere (CE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, domicilio digitale presso pec: [avv.parente@pec.it](mailto:avv.parente@pec.it). In ogni caso, si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. [avv.parente@pec.it](mailto:avv.parente@pec.it) oppure al numero di fax 0823/793502.

**PROPONE RICORSO CONTRO**

Ufficio scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore p.t., via Ponte della Maddalena 55, Napoli, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**NONCHÉ**

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, viale Trastevere 76/A, ope legis domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale con sede in Napoli, Via Armando Diaz 11, Napoli, pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

**NONCHÉ**

Commissione giudicatrice del concorso indetto per la classe A50-*Scienze Naturali, chimiche e biologiche* (d'ora in avanti a50) istituita presso l'Ufficio Scolastico per la Campania ex art. 5 DDG 85/2018

**NONCHÉ**

Nei confronti di Letizia Matilde, CF: LTZMLD78T63B963W, nata il 23.12.1978, Caserta - CE, e residente a San Marco Evangelista (CE) in Viale delle Libertà n. 167, Scala C, Piano 1, Int.4, quale controinteressata posizionata, per la Regione Campania, al n. 250 della graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A50;

**NONCHÉ**

Nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nella graduatoria generale definitiva di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la

Campania finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania relativa alla classe di concorso A50;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE E PREVIA  
CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- A) del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. A00DRCA U.0028877 del 30.11.2018 e della graduatoria definitiva allegata approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A50;
- B) del Decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. N. A00DRCA U.0030795 del 21.12.2018 e della graduatoria definitiva rettificata allegata, approvata e finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (previa ammissione al terzo anno FIT) per la Regione Campania relativa alla classe di concorso A50;
- C) Ancorché non conosciuti di ogni atto presupposto e/o consequenziale, della graduatoria generale, degli atti di valutazione dei titoli e dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice istituita presso l'USR Campania ex art.5 DDG 85/2018, per la classe di concorso A50;

Con espressa riserva di motivi aggiunti.

**FATTO**

- 1) La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG 85/2018 (**doc. 2**) per il reclutamento, su base regionale, di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A50, individuando la Regione Campania quale ambito per cui concorrere (**doc. 3**).
- 2) Conformemente alle previsioni del bando la ricorrente, producendo il corrispondente documento, dichiarava di essere abilitata all'insegnamento per la classe di concorso cui partecipava con titolo conseguito in Spagna, riconosciuto in data anteriore alla scadenza del termine per la partecipazione al concorso, con decreto del MIUR Prot. 183 del

- 21.02.2018 (**doc. 4**) ed essendo in possesso di Titolo di *Master en formación de profesorado* (**doc. 5**) conseguito mediante procedura selettiva a carattere pubblico (**doc. 6**);
- 3) Con la medesima domanda, la ricorrente dichiarava - producendo la documentazione di rito - il possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio: Certificazione linguistica C1 di inglese (**doc. 7**), Master universitario di I livello “Metodologie Innovative per la Didattica delle Discipline Scientifiche”, di 60 cfu (**doc.8**); Certificazione di Abilitazione di Biologo (**doc. 9**); Servizio continuativo anno scolastico 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 dal 21.09.2017 al 22.03.2018 (**doc. 10**);
- 4) In data 30.11.2018, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava la graduatoria di merito per la classe di concorso A50 (**doc.11**), risultando la ricorrente al posto n. 233.
- 5) La ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela al MIUR (**doc. 12**), ma senza veder soddisfatte le proprie doglianze.
- 6) In data 21.12.2018, l’ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di parziale rettifica, pubblicava la graduatoria definitiva di merito (**doc. 13**) per la classe di concorso A50, risultando la ricorrente, alla posizione n. 250, con un totale di punti 60,2, di cui punti 38 per la prova orale e punti 22,2 per punteggio titoli;
- 7) La ricorrente, attualmente, risulta destinataria di un incarico a tempo determinato presso scuola secondaria statale con sede nella regione Emilia Romagna (**doc. 14**);

## **DIRITTO**

- 8) **Disparità di trattamento; sviamento della causa tipica, eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà intrinseca; apoditticità, violazione del principio di uguaglianza; violazione del principio di trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione; carenza assoluta di istruttoria; violazione del principio di ragionevolezza; violazione e falsa applicazione della Tabella A dei titoli valutabili redatta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca alleata a DM 995 del 15 dicembre 2017; Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso indetto con DDG 85/2018**

In via preliminare e risolutiva, va censurato l’operato dell’amministrazione laddove, a fronte di chiare e univoche indicazioni formulate nella tabella A DM

995/2017 (**doc. 15**) volta a definire il valore numerico del punteggio da attribuire a vari titoli dichiarati, disattendeva i parametri di valutazione predeterminati (e vincolanti) finendo per favorire altri candidati e per non riconoscere il punteggio che legittimamente spettava alla ricorrente. Anche se allo stato attuale non è dato comprendere il criterio di attribuzione del punteggio ovvero a quali titoli si riferisca il punteggio non assegnato, all'esito del deposito delle tabelle di attribuzione dei punteggi redatte dalla commissione giudicatrice risulterà chiaro ed inconfutabile l'errore compiuto dall'amministrazione concretatosi nel mancato riconoscimento del punteggio realmente meritato. D'altra parte, l'attività di valutazione dei titoli da parte della commissione non ha carattere discrezionale, ma è vincolata dalle disposizioni del DM 995/2017. Ne consegue che, in applicazione della tabella A (**doc. 15**), devono essere conferiti:

- a. Per il voto finale del titolo abilitante conseguito presso l'Universidad Intenacional Isabel I de Castilla (**doc. 5**), ai sensi del punto A.1.1 della Tabella, **punti 4,2**. La ricorrente ha un voto finale pari a 8,2 ovvero 92 su base 100. **In base all'operazione di calcolo prevista dalla tabella, il punteggio da assegnare è  $[3 \times (\text{voto finale} - 75) : 5]$  che nel caso della ricorrente risulta essere  $[3 \times (82 - 75) : 5] = 4,2$ ;**
- b. Per il carattere selettivo del titolo abilitante (**doc. 6**), ai sensi del punto A.1.2, **punti 19**;
- c. Per la certificazione linguistica C1 di Inglese (**doc. 7**), ai sensi del punto B.5.10, **punti 6**;
- d. Per il Master Universitario di I livello "Metodologie Innovative per la Didattica delle Discipline Scientifiche" (**doc. 8**), corrispondenti a 60 cfu, ai sensi del punto B.5.11, **punti 1.50**;
- e. Per il titolo di Abilitazione di Biologo (**doc. 9**), ai sensi del punto B.5.8, **punti 1,50**;
- f. Per il servizio continuativo relativo all'anno scolastico 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, dal 21.09.2017 al 22.03.2018 (**doc.10**), ai sensi del punto D.1.1, **punti 9**.

Detto calcolo determina un punteggio per titoli di 41,20 punti in luogo dei soli 22,2 punti assegnati dalla commissione. All'esito della corretta applicazione delle modalità di calcolo dei titoli posseduti, la ricorrente deve conseguire **un punteggio complessivo di 79,20** e, pertanto va collocata in graduatoria nella **posizione n.179** per la classe di concorso A50.

Non essendo possibile ipotizzare l'esistenza di un criterio alternativo che determini l'assegnazione di soli 22,2 punti, deve eccepirsi anche una manifesta carenza di istruttoria. Inoltre, l'operato dell'amministrazione si concretizza in una chiara violazione del principio meritocratico, con un conseguente contrasto con i principi di efficienza, ragionevolezza ed imparzialità e non da ultimo nella violazione dell'art. 35, co.3, lett. b) d.lgs 165/2001, per l'assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a consentire alla ricorrente di valutare serenamente l'operato della pubblica amministrazione.

**9) Carenza assoluta di motivazione; Eccesso di potere per sviamento della causa tipica; Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta; sviamento e disparità di trattamento; apoditticità intrinseca; mancato bilanciamento dell'interesse pubblico concreto e degli interessi privati coinvolti; violazione del principio di proporzionalità; contraddittorietà; violazione del principio di affidamento; ingiustizia manifesta**

I provvedimenti gravati (**doc. 11 e 13**) risultano privi di una motivazione che consenta alla ricorrente di comprendere l'attribuzione del punteggio. Eppure, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato [...]. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

La motivazione per giurisprudenza pressoché costante deve essere puntuale e tale da permettere di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione dell'adozione del provvedimento. Nel caso in esame, tutto ciò non è ravvisabile atteso che dalla graduatoria rettificata, priva di premessa alcuna, deriva solo una costante incertezza giuridica e, soprattutto, non è dato comprendere le modalità di assegnazione dei punteggi per i titoli dichiarati.

**10) Erronea interpretazione dell'art.10 e dell'art. 17 DDG 85/2018; Violazione artt. III.1, VI.1 della Convenzione di Lisbona del 1997; Violazione art. 6 TFUE e CEDU; Violazione Art. 3 del Regolamento UE n.492/2011; Violazione art. 3 Dlgs**

**206/2007; Violazione artt. 3, 10 e 11 Cost.; Obbligo di correttezza e buona fede dell'amministrazione; Ingiustizia manifesta;**

Benché allo stato attuale non sia possibile comprendere il criterio di valutazione dei titoli da parte della Commissione, la ricorrente - onde evitare qualsiasi eccezione di controparte – sottolinea che, come esposto in fatto, il proprio titolo abilitante è stato conseguito in Spagna, Stato parte ratificante della Convenzione di Lisbona del 1997 sullo Spazio Europeo di Educazione Superiore, e Stato membro dell'Unione Europea e, soprattutto, è stato riconosciuto entro i termini di legge previsti affinché potesse essere utilmente valutato dalla commissione.

Anche lo Stato italiano è parte ratificante della citata convenzione (Legge 11 luglio 2002, n.148) e Stato membro dell'Unione Europea. Da ciò ne discendono una serie di conseguenze giuridiche che determinano per l'amministrazione l'onere di un'interpretazione orientata delle disposizioni del bando ovvero la disapplicazione delle norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate.

La Convenzione di Lisbona del 1997 introduce una specifica disciplina per la valutazione delle qualifiche di insegnamento superiore conseguite all'interno dello Spazio Europeo di educazione superiore, con la premessa che per “qualifica” si intende il complesso di conoscenze, abilità e competenze certificate. In primo luogo, l'art. III.1 vieta qualsiasi limitazione della valutazione delle qualifiche quando sia basata su una situazione o circostanza che non abbia “alcun rapporto con il valore della qualifica”. Sussiste, in tal senso, un'inversione dell'onere della prova: non è il cittadino a dover dimostrare che il proprio titolo è equivalente a quello di altri soggetti, ma è l'amministrazione a dover realizzare una valutazione, intesa come un “Apprezzamento scritto, redatto da un organismo competente, delle qualifiche [...] di un individuo”. Eppure, dalle graduatorie di concorso, non si evince alcun apprezzamento scritto circa i singoli titoli dichiarati e prodotti dalla ricorrente. In altri termini, proprio in virtù della Convenzione, non troverebbe spazio nessuna giustificazione postuma che non attenga al “valore della qualifica”, con la conseguenza che qualsiasi omissione circa la valutazione del titolo abilitante della ricorrente rispetto ai titoli conseguiti presso centri italiani così come qualsiasi assegnazione di punteggio inferiore giustificata dalla sola data di riconoscimento (e non dal “valore della qualifica”), costituirebbe una manifesta

discriminazione e si concretizzerebbe nella violazione della citata convenzione (e della legge di ratifica).

Su un piano parallelo, nell'ambito dell'Unione europea, costante giurisprudenza comunitaria impone alla stessa amministrazione, anche in virtù del principio di supremazia del citato Diritto sovranazionale, un'interpretazione orientata ovvero la disapplicazione delle disposizioni nazionali che implicino una valutazione differenziata tra qualifiche nazionali e di altri Paesi comunitari ai fini dell'accesso al pubblico impiego (Sentenza Brouillard C-298/14; Vlassopoulou, C-340/89, EU:C:1991:193, punto 15; Morgenbesser, C-313/01, EU:C:2003:612, punto 62, e Pešla, C-345/08, EU:C:2009:771, punto 36). D'altra parte, verrebbe leso il legittimo affidamento derivante dalla volontà di seguire attività formative che proprio l'amministrazione resistente promuove, ma che in sede di concorso avrebbe deciso di non valutare, ponendo in essere una pratica di restrizione della libertà di circolazione della ricorrente. Difatti, se nell'ambito della procedura concorsuale possono trovare accoglimento norme che prevedono un trattamento differenziato tra cittadini che conseguono titoli all'estero e cittadini che conseguono titoli in Italia, alla luce dei trattati richiamati, tale trattamento differenziato non può coinvolgere i Paesi con i quali lo Stato italiano ha stipulato una Convenzione ratificata o un Trattato sovranazionale impegnandosi a riconoscere un'equivalenza *ex ante* tra i titoli ovvero impegnandosi a realizzarne la valutazione basata sul "valore della qualifica", come nel caso della ricorrente che ha conseguito il titolo di abilitazione in Spagna. E' in tale ottica che va letta anche la clausola di salvaguardia di cui all'art. 17 del Bando che "per quanto non espressamente previsto" richiama l'applicazione delle altre disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, ivi incluse le disposizioni di cui la ricorrente reclama la corretta interpretazione. A conferma di quanto esposto, basta segnalare che la stessa Commissione ha attribuito i punti relativi al titolo UE ed al carattere selettivo ad altri concorrenti (a mero titolo esemplificativo, si veda la concorrente che a seguito di valutazione positiva del carattere selettivo del titolo abilitante estero è passata dalla posizione 121, della graduatoria del 30.11.2018, alla posizione n.117, della graduatoria rettificata del 21.12.2018). Vi è di più, altre Commissioni -anche presso altri uffici scolastici regionali – assegnano il punteggio ai titoli abilitanti conseguiti nell'ambito dello Spazio Europeo di educazione superiore ovvero nell'ambito dell'Unione Europea (**doc.16**), senza discriminazioni ingiustificate,

distinguendo unicamente “per quanto non espressamente previsto” tra titoli conseguiti all'estero in Paesi Terzi e titoli conseguiti in territori oggetto di accordi internazionali o sovranazionali.

Ebbene, come già indicato nel fatto, la ricorrente aveva già ottenuto il riconoscimento professionale in data anteriore al termine previsto dal bando per consentirne la sua valutazione (**doc. 4**). Inoltre, lo stesso ministero nel pubblicare le cosiddette FAQ (risposte alle domande frequenti, **doc. 17**) alla domanda n.4 “Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in tabella?” rispondeva “Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, allegata quale tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n.374”, offrendo un'interpretazione autentica delle disposizioni in base alla quale - essendo il titolo posseduto dalla ricorrente conseguito e riconosciuto prima della scadenza dei termini previsti dal bando – deve necessariamente riconoscersi il punteggio aggiuntivo di 19 punti, per il carattere selettivo e 4,2 per il voto del titolo abilitante riconosciuto in Italia in tempo utile, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si chiede che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il ministero dell'Istruzione, università e Ricerca depositino tutti gli atti anche endoprocedimentali inerenti le valutazioni dei titoli posseduti della ricorrente nonché le eventuali schede o griglie valutative del punteggio assegnato alla ricorrente e tutti quegli atti, anche endoprocedimentali o istruttori, sulla cui base essi sono stati emanati ovvero ogni documento idoneo a desumere le modalità di attribuzione dei punteggi ai titoli posseduti dalla ricorrente, da essa dichiarati con la domanda e consegnati. In mancanza, voglia l'eccellentissimo Tribunale adito disporre, con ordinanza presidenziale ex art. 35 c.3 CPA, l'obbligo a carico delle parti resistenti di produrre copia degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento gravato.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Risulta evidente il danno grave e irreparabile che viene a verificarsi a seguito dell'errore sul punteggio attribuito alla ricorrente la quale vedrà procrastinata nel tempo la sua immissione in ruolo ovvero verrà preceduta nella scelta delle sedi ove prestare servizio vedendosi scavalcata da concorrenti che presentano un punteggio inferiore a



quello realmente spettante e non assegnato per l'omessa valutazione di svariati titoli. Il danno con ogni evidenza non può nemmeno essere risarcito in via patrimoniale, proprio perché attiene alla carriera del docente, all'anzianità di servizio, alla maturazione dell'esperienza professionale e, non da ultimo, alla sede di lavoro.

Il *fumus iuris* emerge, con ogni evidenza, dai mezzi di gravame innanzi esposti, con riguardo all'assoluta illegittimità del provvedimento sotto il profilo della disparità di trattamento, del difetto di istruttoria, della violazione di norme procedurali vincolanti e della mancanza di trasparenza.

Pertanto, in sede cautelare si chiede che l'onorevole giudicante, previa sospensione del provvedimento impugnato, in attesa della pronuncia nel merito del ricorso, provveda alla rettifica della graduatoria ordinando l'inserimento della ricorrente nella posizione n.179 bis per la classe A50 della graduatoria pubblicata dall'USR Campania.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA**

Atteso che la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per la classe A50 e che la notifica è avvenuta nei confronti di almeno un controinteressato inserito nella medesima graduatoria in posizione antecedente a quella della ricorrente, visto il numero dei soggetti controinteressati (**doc.11 e 13**), ove il giudice adito lo ritenga necessario ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, in considerazione – altresì - della costante giurisprudenza favorevole alla notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 cpc tale scopo

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso per mezzo di pubblicazione integrale del ricorso sul sito internet del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Campania, sede di Napoli, poiché ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Bando, in dette pagine web vengono pubblicati gli avvisi relativi alla graduatoria di concorso ovvero Voglia individuare la modalità di notifica che ritenga più opportuna, ivi compresa la notifica per pubblici proclami a mezzo pubblicazione di estratto sulla Gazzetta ufficiale.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare incidentalmente, proposta, per l'effetto, dovendosi provvedere ad annullare e disapplicare gli atti impugnati anche mediante decisione in forma semplificata, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34 cpa al fine della rettifica della graduatoria e degli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto del ricorso. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che è dovuto l'importo di 325 euro.

Lucca, 09.01.2019

Avv. Alessio Parente